



PROCURA GENERALE

della Corte di cassazione

Sezioni Unite civili

Udienza pubblica del 23 novembre 2021

Ricorso R.G. n. 27289/20; n. 9 del Ruolo

Relatrice, Cons. Loredana Nazzicone

Ricorrenti:

Comune di Penne e Comune di Collecervino (difensore, avv. Alessandro Mannocchi).

Controricorrente:

Comune di Loreto Aprutino (difensore, avv. Matteo Di Tonno).

Intimata: AIM Energy s.r.l.

IL P.M.

Letti gli atti;

osserva:

1. Nella presente memoria, al fine di garantire nei termini più ampi ed effettivi il contraddittorio ed il diritto di difesa delle parti, sono illustrati gli argomenti a conforto delle conclusioni che verranno formulate all'udienza pubblica, tenuto conto dell'istanza di trattazione orale depositata dal controricorrente Comune di Loreto Aprutino. La finalità dell'intervento del P.M. nel giudizio civile di legittimità consente di rinviare al ricorso ed agli atti processuali esaminabili e rilevanti per l'esposizione in dettaglio delle censure e per gli elementi salienti ai fini della decisione.

2. Il controricorrente ha preliminarmente eccepito che la sentenza impugnata ha affermato la giurisdizione del g.a., rinviando le parti dinanzi al giudice di primo grado. La pronuncia non inciderebbe «in via definitiva sulle posizioni giuridiche» delle stesse e, quindi, ai sensi dell'art. 360, comma terzo, c.p.c., non sarebbe immediatamente impugnabile con ricorso per cassazione.

2.1. L'eccezione non è fondata.

2.2. A conforto di detta conclusione è sufficiente richiamare il principio enunciato dalle Sezioni Unite con la sentenza n. 25774 del 2015, nel decidere «la questione di massima di particolare importanza» concernente l'inclusione tra le sentenze non immediatamente e

non autonomamente ricorribili di cui all'art. 360, comma terzo, c.p.c. della pronuncia solo rescindente con cui il giudice di appello riforma o annulla la sentenza di primo grado e rimette la causa al giudice *a quo*. Le Sezioni Unite hanno infatti affermato che detta pronuncia non ricade nel campo di applicazione del divieto fissato dalla richiamata norma del codice di rito civile, riferendo il principio anche alla pronuncia di tale contenuto resa dal Consiglio di Stato (univoca in tal senso è l'indicazione contenuta nel paragrafo 3 della motivazione, anche mediante il richiamo di S.U. n. 9588 del 2012).

3. Il primo motivo denuncia l'asserita violazione del giudicato costituito dall'ordinanza pronunciata in sede cautelare dal Tribunale di Pescara il 28 ottobre 2018 (su ricorso proposto da un socio concernente una delibera di modificazione dello statuto) e dalla sentenza del TAR Abruzzo-Pescara n. 278 del 2018, che ha declinato la giurisdizione in ordine alla domanda proposta da Levigas s.p.a. anche nei confronti della controricorrente, avente ad oggetto, tra gli altri, alcuni degli atti impugnati dal Comune di Loreto Aprutino con il ricorso deciso dalla sentenza in esame, nonché il «malgoverno del principio del *ne bis in idem*» da parte del Consiglio di Stato (pg. 10 del ricorso).

3.1. Il motivo è inammissibile.

3.2. La violazione del giudicato esterno (costituito, in tesi, da dette pronunce) non può infatti essere dedotta come motivo di ricorso alle Sezioni unite avverso le decisioni del giudice amministrativo in grado di appello, trattandosi di doglianza che attiene ad un *error in iudicando*, non al superamento dei limiti esterni della giurisdizione amministrativa (S.U. n. 20529 del 2018; n. 27618 del 2008), e così anche la denunciata violazione del principio del *ne bis in idem* (tra le molte, S.U. n. 19174 e n. 15490 del 2020). Per altro verso, pregnante (benché nel senso dell'infondatezza del motivo) è altresì la considerazione: quanto alla prima delle invocate pronunce, che il provvedimento cautelare è inidoneo ad assumere autorità di giudicato in punto di giurisdizione (S.U. n. 12864 del 2020; n. 21677 del 2013); relativamente alla seconda, che la sentenza del giudice del merito è suscettibile di acquistare autorità di giudicato (esterno) in tema di giurisdizione sempre che si rapporti, ad essa collegandosi, con una statuizione di merito (S.U. n. 20181 del 2019), ciò che non si riscontra nella richiamata sentenza del TAR.

4. Il secondo motivo richiede di stabilire «se la scelta (e l'esecuzione) delle modalità di vendita di quote» di una società a responsabilità limitata da parte del socio che sia un ente



pubblico costituisca «materia devoluta alla giurisdizione amministrativa» (pg. 14 del ricorso), come ritenuto dalla sentenza impugnata, con affermazione censurata dal ricorrente.

4.1. Per decidere detta questione occorre muovere dal principio – consolidatosi nella giurisprudenza di legittimità almeno a partire dalla sentenza n. 26283 del 2013 (vero e proprio *leading case*), all’esito di una non breve evoluzione, che non occorre ripercorrere – secondo cui la società partecipata da enti pubblici (di seguito, società partecipata), costituita nelle forme e secondo uno dei tipi del codice civile, è e resta una società di diritto privato governata dalle norme di diritto civile, salve le specifiche deroghe stabilite dal legislatore (successivamente, tra le più recenti, per tutte, S.U. n. 21958 del 2021). Già anteriormente al T.U. in materia di società a partecipazione pubblica (d.lgs. 19 agosto 2016 n. 175; *infra*, T.U.) la Corte regolatrice ha negato l’ammissibilità della riqualificazione della società partecipata come soggetto pubblico, escludendo che i molteplici interventi normativi vorticosamente succedutisi avessero dato vita ad «un sistema conchiuso ed a sé stante», identificando nella sola società c.d. *in house* un modello organizzativo speciale.

La partecipazione pubblica non muta la natura di soggetto privato della società che resta governata, di regola, dalle norme del diritto civile. Nondimeno, alla stessa sono applicabili, in relazione a determinate vicende, anche le norme del diritto amministrativo, occorrendo avere riguardo a questo fine al segmento dell’attività che viene in rilievo.

La società partecipata costituisce dunque uno dei più importanti ambiti di elezione del c.d. diritto misto; conseguentemente, secondo l’orientamento della giurisprudenza di legittimità (consolidatosi già anteriormente al T.U.), ai fini del riparto di giurisdizione (esemplificativamente e senza avere riguardo alla questione della responsabilità degli amministratori), occorre accertare se nella controversia venga in rilievo un atto posto in essere dall’ente pubblico: *uti socius* ed a valle della scelta dell’impiego del modello societario; ovvero *iure imperii* ed a monte della scelta di detto modello. Nel primo caso gli atti nei quali si concretizzano le scelte dell’ente-socio sono infatti attratti alla giurisdizione ordinaria (come accade, ad esempio, tra gli altri, per gli atti di nomina, S.U. n. 19676 del 2016, e di revoca dell’amministratore, S.U. n. 1237 del 2015, anche se concernenti una società *in house*, S.U. n. 24591 del 2016).

4.2. Tale regola, avendo riguardo esclusivamente alla questione in esame, conduce a ritenere attratta alla giurisdizione ordinaria la cognizione della sorte del contratto di società a seguito dell’annullamento degli atti del procedimento di evidenza pubblica finalizzato alla

scelta del socio privato, in virtù di un principio enunciato da S.U. n. 30167 del 2011, ribadito ed esplicitato in relazione ad ulteriori fattispecie dall'ordinanza n. 21588 del 2013, secondo cui:

x) «**spettano alla giurisdizione esclusiva del giudice amministrativo** le controversie aventi ad oggetto l'attività unilaterale prodromica alla vicenda societaria [...], con cui un ente pubblico delibera di costituire una società (provvedendo anche alla scelta del socio) o di parteciparvi o di procedere ad un atto modificativo o estintivo della società medesima o di interferire, nei casi previsti dalla legge, nella vita della stessa» (l'enfasi, anche di seguito, è dello scrivente);

x.1) «**sono attribuite alla giurisdizione ordinaria** le controversie aventi ad oggetto gli atti societari a valle della scelta di fondo di utilizzo del modello societario [...], dal contratto di costituzione della società, alla successiva attività della compagine societaria partecipata con cui l'ente esercita [...] le facoltà proprie del socio (azionista), fino al suo scioglimento», in queste comprese «le controversie volte ad accertare l'intero spettro delle patologie e inefficacie negoziali, siano esse inerenti alla struttura del contratto sociale, siano estranee e/o alla stessa sopravvenute e derivanti da irregolarità-illegittimità della procedura amministrativa a monte, perciò comprendenti le fattispecie sia di radicale mancanza del procedimento di evidenza pubblica (o di vizi che ne affliggono singoli atti), sia di successiva mancanza legale provocata dall'annullamento del provvedimento di aggiudicazione, ivi compresi i profili di illegittimità degli atti consequenziali compiuti dalla società già istituita, i quali costituiscono espressione non di potestà amministrativa, bensì del sistema dell'invalidità- inefficacia del contratto sociale che postula una verifica, da parte del giudice ordinario, di conformità alla normativa positiva delle regole in base alle quali l'atto negoziale è sorto ovvero è destinato a produrre i suoi effetti tipici»;

x.2) «**sono attribuite alla giurisdizione del giudice amministrativo**» quelle aventi ad oggetto «1) gli atti concernenti la procedura di selezione del socio privato [...] nonché alla conseguente aggiudicazione»;

x.3) sussiste «**la giurisdizione del giudice ordinario** - quanto alle questioni della validità ed efficacia della costituzione della Società [...] e degli atti negoziali conseguenti, di carattere societario, concernenti, tra l'altro, l'acquisizione, da parte del socio minoritario, del quarantanove per cento delle azioni [...] – e **del Giudice amministrativo** – quanto alla controversia avente ad oggetto la procedura di selezione del socio privato [...] nonché alla conseguente aggiudicazione».



Ai fini dell'esatta identificazione del contenuto dei principi enunciati da detta ordinanza, è peraltro opportuno sottolineare che la fattispecie decisa concerneva una complessa vicenda nel cui contesto la cessione di quote era avvenuta per atto privatistico di transazione a valle della gara pubblica, gara sulla quale la Corte di cassazione ribadiva la giurisdizione amministrativa. In particolare, la Corte ha affermato la giurisdizione del giudice amministrativo anche sugli atti successivi alla costituzione, consistenti in delibere dell'ente pubblico dirette a «procedere ad un atto modificativo o estintivo della società» o ad «interferire, nei casi previsti dalla legge, nella vita della stessa» (v. *supra*, *sub x*).

L'ordinanza dichiarava dunque la giurisdizione del giudice ordinario e del giudice amministrativo in relazione ai differenti segmenti della complessiva vicenda.

4.3. Il Consiglio di Stato, con la sentenza della Sezione V, n. 7030 del 2018 – successivamente al T.U. e senza farvi riferimento – si è conformato al principio enunciato dall'ordinanza n. 21588 del 2013, ritenendola espressiva di un orientamento definito «costante».

Riportata la massima ufficiale, la sentenza ha negato la giurisdizione del giudice amministrativo sulla controversia avente ad oggetto l'impugnazione degli atti con cui un'amministrazione comunale aveva aggiudicato la procedura di evidenza pubblica indetta da una società pubblica (a totale partecipazione pubblica ed *in house*) per la dismissione della partecipazione.

Di pregnante importanza sono le affermazioni secondo cui: in primo luogo, «la dismissione di quote azionarie pubbliche non è [...] soggetta alle norme sull'evidenza pubblica, e nemmeno a quelle sulla contabilità generale dello Stato, risolvendosi in un'operazione che l'ente pubblico pone in essere con modalità privatistiche», non rilevando, in contrario, «il fatto che la società [...] abbia utilizzato lo strumento della procedura aperta per la dismissione delle quote detenute, atteso che tale determinazione non è stata imposta dalle previsioni normative, ma è il frutto di una libera scelta della società che non può influire in ordine ai predeterminati criteri di riparto della giurisdizione, secondo il principio del giudice naturale precostituito per legge»; in secondo luogo, non influisce sul principio la circostanza che «la cessione riguardi quote di una società *in house* costituita per la gestione di servizi pubblici, atteso che gli interessi che rilevano in via immediata nella procedura di dismissione delle quote restano di rango paritetico ed assumono la qualificazione di diritti soggettivi, restando, dunque, soggetti alle norme di diritto civile».



4.4. La sentenza impugnata muove dal dichiarato intento di dare continuità a detto precedente (che ha espressamente richiamato, pg. 5), ma ha tuttavia ritenuto la controversia attratta alla propria giurisdizione, valorizzando:

- la circostanza che «oggetto principale del ricorso introduttivo erano le delibere [...] con cui le due amministrazioni comunali si erano determinate» all'alienazione congiunta;

- l'inesistenza di dubbi in ordine al fatto che, da un canto, «l'operazione implicasse una radicale modificazione della soggettività di una società pubblica e dall'altro che tali determinazioni implicavano sostanziali dismissioni in un'impresa pubblica», con la conseguenza che «la sequela di provvedimenti impugnati hanno ad oggetto un'attività unilaterale del tutto prodromica alla vicenda societaria, di natura eminentemente pubblicistica, pari a quella di costituzione di una società pubblica»;

- la circostanza che «l'oggetto della controversia era costituito dall'impugnativa di un atto di gara e degli atti amministrativi prodromici nonché delle delibere di Consiglio e di Giunta comunale portanti l'individuazione di un nuovo socio a trattativa diretta» e, quindi, gli «atti amministrativi funzionali a modificare la compagine societaria e ad interferire “nella vita della stessa”», occorrendo leggere «la fattispecie della “alienazione delle partecipazioni societarie [...] attraverso l'intenzione dei Comuni “dismettenti” di individuare un socio privato di maggioranza al 51%».

4.5. Dalla svolta sintesi emerge che la sentenza impugnata muove da una premessa che non mette (o, almeno formalmente, non sembra mettere) in discussione i principi che governano il riparto di giurisdizione delle controversie aventi ad oggetto la dismissione da parte del socio pubblico della partecipazione societaria, quali enunciati dal Consiglio di Stato nella richiamata sentenza n. 7030 del 2018 e, quindi, dalla Corte regolatrice con l'ordinanza n. 21588 del 2013 (dato che a quest'ultima si è conformata la sentenza del Consiglio di Stato da ultimo citata). La questione sembrerebbe dunque di carattere meramente applicativo e, conseguentemente, richiedere soltanto la verifica della correttezza della ricognizione del tenore delle domande per stabilire, secondo il criterio del *petitum* sostanziale e sulla scorta dei richiamati principi, se il riparto sia stato correttamente deciso.

Si tratta di operazione ermeneutica che anche soltanto in una dimensione meramente applicativa è connotata da profili di complessità. Le interrelazioni tra diritto pubblico e diritto privato e la configurazione del socio pubblico come una sorta di *Giano bifronte*, che pone in essere atti *uti socius*, ma anche *iure imperii*, in vicende non sempre sicuramente distinguibili,



rendono infatti non semplice applicare una regola che ha in sé insiti dubbi ed incertezze; ciò senz'altro in una zona grigia di confine che il criterio c.d. spaziale (incentrato sulla distinzione tra atti 'a monte' ed 'a valle') non sempre permette di dipanare con certezza, come è dato desumere dallo spettro di situazioni prefigurate dall'ordinanza n. 21588 del 2013.


4.6. La decisione della questione richiede, in linea preliminare, di accertare se sulle regole di riparto – generale (sintetizzata nel paragrafo 4.1) e specifica, concernente cioè la dismissione della partecipazione (su cui, cfr. i precedenti paragrafi 4.2 e 4.3) – abbia inciso la disciplina recata dal T.U., non considerata dall'ordinanza n. 21588 del 2013 (ovviamente, in quanto anteriore a tale atto normativo), ma neppure dalle richiamate pronunce del Consiglio di Stato, come è invece necessario.

La premessa da porre è che il T.U. non ha innovato la regola generale di riparto, poiché non «ha cambiato lo stato dell'arte in quanto le disposizioni speciali intervengono su tante questioni ma non determinano l'emersione di una società "di tipo pubblico"». Ciò significa che, adottato il modello societario di diritto privato, anche se la stessa è partecipata da un ente pubblico, la società resta di diritto privato ed è governata, di regola, dalle disposizioni del codice civile.

L'art. 1, commi 1 e 3, del T.U. esplicita, infatti, che le disposizioni di tale atto normativo hanno introdotto una regolamentazione di singole vicende organizzative delle società a partecipazione pubblica e che, per tutto quanto dalle stesse non espressamente previsto, deve farsi riferimento alla normativa societaria di diritto comune. In buona sostanza, il legislatore ha codificato gli orientamenti della giurisprudenza in ordine alla natura essenzialmente privatistica delle società a partecipazione pubblica, architrave della regolamentazione di settore secondo cui l'applicazione della disciplina pubblicistica deve trovare volta a volta fondamento in cogenti ragioni giustificative, normativamente previste, ed è quindi applicabile a geometria variabile.

4.7. L'identificazione della regola di riparto c.d. specifica deve muovere dalla considerazione che la dismissione della partecipazione societaria da parte dell'ente pubblico ha costituito oggetto di espressa previsione da parte del T.U., a cui quindi occorre ora avere riguardo (e ciò benché le richiamate pronunce del Consiglio di Stato non vi abbiano fatto riferimento).

L'art. 10 del T.U. prevede, infatti, per la validità delle operazioni di cessione, che «gli atti deliberativi aventi ad oggetto l'alienazione o la costituzione di vincoli su partecipazioni



sociali delle amministrazioni pubbliche» sono adottati dal Consiglio comunale (quando appunto, come nella specie, si tratti di partecipazione detenuta da un Comune) (comma 1) e che «l'alienazione delle partecipazioni è effettuata nel rispetto dei principi di pubblicità, trasparenza e non discriminazione» (comma 2, salvi i «casi eccezionali» dallo stesso indicati). La disposizione si inserisce nell'ambito di una complessiva disciplina volta a presidiare la tutela della concorrenza per il mercato e la logica della concorsualità; pur non facendo esplicito riferimento alle procedure ad evidenza pubblica, richiama i principi di pubblicità, trasparenza e non discriminazione, immanenti del nostro ordinamento giuridico e del Trattato UE, a tutela della concorrenza e della *par condicio*, che di tali procedure costituiscono diretto precipitato.

Deve dunque ritenersi non esatta, comunque superata, l'affermazione del Consiglio di Stato (contenuta nella sentenza n. 7030 del 2018, invocata dai ricorrenti) secondo cui le operazioni di dismissione sarebbero sottratte a detti principi. La lettera dell'art. 10 rende, inoltre, certo che la disposizione non è limitata alla fattispecie di cui all'articolo 24 del T.U., ma ha portata generale (rafforzata dall'art. 17 che stabilisce la procedura di evidenza pubblica quale modalità della selezione del socio privato della società mista pubblico-privata), imponendo la fase pubblicistica (tranne i casi eccezionali sopra accennati, da motivare e comunque oggetto di atti 'a monte') quale regola ordinaria della dismissione.

La dismissione della partecipazione ha una sicura matrice pubblicistica, benché frutto di una scelta effettuata 'a valle' della costituzione della società. Gli atti che danno corso alla stessa sono conseguentemente impugnabili dinanzi al giudice amministrativo, in riferimento alle regole pubblicistiche che la governano, conclusione questa peraltro già affermata dall'ordinanza n. 21588 del 2013 (in particolare, si veda il punto x.2 del paragrafo), anche anteriormente al T.U.

In relazione a tali atti, occorre altresì identificare i casi nei quali, per ragioni di interesse pubblico (quindi, riconducibili all'ambito del controllo spettante al giudice amministrativo), è vietata l'alienazione della partecipazione (stante la previsione di casi di incedibilità del capitale, espressamente stabiliti – cfr. art. 113, comma 13, d.lgs. n. 267 del 2000 –, ovvero implicitamente desumibili, come nel caso di società interamente partecipata da enti pubblici che si avvalgono della stessa quale affidataria diretta della gestione delle reti, impianti e altre dotazioni destinate all'esercizio di servizi pubblici locali o in quanto affidatarie della gestione del servizio *in house*, tenuto altresì conto delle regole – in particolare, v. art. 17 del T.U. – concernenti la società a partecipazione mista pubblico-

privato, costituite per l'affidamento di un servizio pubblico). In tali casi gli atti, se posti in essere da un soggetto privato (anche collettivo), costituiscono *interna corporis*; quando riferibili ad un ente pubblico, si esplicano invece attraverso un procedimento amministrativo e comportano l'obbligo di osservare i «principi di pubblicità, trasparenza e non discriminazione». Si tratta dunque di atti che implicano scelte che si collocano 'a monte'; con essi il socio pubblico agisce infatti prima come autorità e poi come socio («per così dire: come autorità determina e come socio delibera», in tal senso, efficacemente, Cons. Stato, Sez. V, n. 578 del 2019), non esprime una privata autodeterminazione rimessa alla propria volontà, ma la supremazia di un potere, in una vicenda che non si esaurisce nel contesto infrasocietario, ma sorge in sede propriamente amministrativa ed involge un segmento pubblicistico dell'attività. Peraltro, neppure è ipotizzabile una sorta di automatismo nella scomposizione tra *an* e *quomodo* della gara pubblica. Il *quomodo* può infatti essere congegnato in modo tale da eludere sostanzialmente l'*an* e quindi contraddire gli obblighi pubblicistici, con il rischio, in assenza di una unitaria giurisdizione di riferimento, della duplicazione di giudizi con soluzioni contrarie ad ogni razionale criterio di risoluzione delle controversie; ciò almeno (e senz'altro) con riguardo ai casi nei quali appunto il *quomodo* influisce sull'*an* ed intercetta obblighi pubblicistici.

4.8. Quest'ultima considerazione rende necessario osservare – tenuto altresì conto delle argomentazioni svolte nel secondo motivo alle pg. 16-18, nonché nella sentenza impugnata in punto di qualificazione della vicenda come diretta «alla trasformazione radicale» della società – che il T.U. non contiene un'espressa, generale, disciplina delle cc.dd. operazioni straordinarie, bensì specifiche disposizioni concernenti talune di esse (per quanto qui rileva, cfr. l'art. 7, comma 7, lettera b, con riguardo all'atto deliberativo dell'amministrazione pubblica di procedere alla trasformazione della società partecipata; per ulteriori operazioni, cfr. gli art. 8, comma 1, 14, comma 5 e 20, commi 1, 2 e 5).

Questa constatazione conduce a ritenere che dette operazioni: da un canto, per le modalità programmatiche ed operative con cui sono realizzate, possono essere interessate da profili di interferenza con la disciplina pubblicistica; dall'altro, non possono tuttavia costituire oggetto *ex se* di astratta e generale riqualificazione in senso pubblicistico, tenuto conto della regola generale che governa la società partecipata, sopra richiamata. Precisamente, con riguardo alla trasformazione, la previsione del richiamato art. 7, comma



7, lettera b), è riferibile esclusivamente alla trasformazione quale istituto specificamente contemplato e disciplinato dal codice civile.

4.9. In applicazione di detti principi, avendo riguardo al *petitum* sostanziale (identificato anche, se non soprattutto, in funzione della *causa petendi*, ossia della intrinseca natura della posizione soggettiva dedotta in giudizio) ed al contenuto della domanda proposta dall'attore – tenuto conto degli atti rinvenibili nel fascicolo, così come riportata dai ricorrenti (a pg. 4), riprodotta nell'atto di appello della controricorrente (a pg. 3) e sintetizzata nella sentenza –, la stessa deve ritenersi riservata alla giurisdizione del giudice amministrativo nella parte in cui era diretta a censurare gli atti della procedura di gara e profili implicanti una scelta in cui i soci avevano agito, prima ed anzitutto, come autorità e la cui decisione richiedeva di verificare l'osservanza della disciplina pubblicistica, quanto a modalità e contenuto della gara, ma anche in ordine alla compatibilità della delibera di dismissione della partecipazione con detta disciplina, quale stabilita dal T.U. Tanto va dunque affermato con riguardo alla domanda avente ad oggetto le censure sintetizzate nel ricorso a pg. 4 dai punti b) ad f), con conseguente infondatezza del motivo in tale parte.

Il motivo è invece fondato limitatamente alla domanda concernente l'ammissibilità della vendita congiunta, sintetizzata al punto a) di pg. 4 del ricorso. Tale domanda è stata infatti proposta denunciando la violazione dell'art. 2468 c.c. e, avendo ad oggetto l'esercizio delle facoltà spettanti al socio come tale, con esclusivo riguardo alla disciplina civilistica, la sua cognizione spetta al giudice ordinario.


In parziale accoglimento del ricorso e in riforma dell'impugnata sentenza va dunque affermata la giurisdizione del giudice ordinario in ordine a tale ultima domanda, tenuto conto del principio dell'inderogabilità della giurisdizione per ragioni di connessione (S.U. n. 9534 e n. 10305 del 2013, n. 32361 del 2018; n. 23904 del 2020).

Per questi motivi

chiede che la Corte dichiari inammissibile il primo motivo ed accolga in parte il secondo motivo, nei termini e nei limiti sopra indicati.

Roma, 2 novembre 2021

Luigi Salvato, Procuratore Generale Aggiunto



PROCURA GENERALE C/O CORTE CASSAZIONE
DEPOSITATO IN SEGRETERIA CIVILE

Oggi, il 2/11/2021

L'assistente giudiziario
Alessandra Petrozzi

